Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

DETERMINA N. 147 IN DATA 30 NOVEMBRE 2021

VISTA la dichiarazione con cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha definito l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11 marzo 2020, come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le successive delibere con cui lo stato di emergenza è stato prorogato, ed in particolare la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, nonché l'art. 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 con i quali lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale è stato nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza ed attuare ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria acquisendo, tra l'altro, ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale avvalendosi di soggetti attuatori e di società *in house* nonché delle centrali di acquisto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2021, foglio n. 508, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, conferendogli i poteri di cui al richiamato art. 122;

VISTO il richiamo contenuto nel disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 76/2020 ed all'art. 122 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, che consente al Commissario Straordinario di adottare provvedimenti "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea";

CONSIDERATO che la procedura di cui trattasi, in ragione del predetto peculiare contesto normativo e dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi scaturenti dall'emergenza sanitaria in atto, è comunque improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità;

VISTA la Delibera ANAC n. 203 del 9 marzo 2021 (Fasc. Anac. N. 3688/2020) che nel sancire la necessità di bilanciare le esigenze di efficacia (intesa come perseguimento degli obiettivi prefissati) e di tempestività dell'azione amministrativa con il prioritario obiettivo della tutela della salute, conferma, quanto peraltro contemplato dall'art. 30

del D. Lgs. N. 50/2016, che il generale principio dell'economicità, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle soprarichiamate norme, è subordinato alla tutela della salute come fondamentale diritto costituzionale dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA l'ordinanza n. 1/2021 con la quale il Commissario Straordinario, in ragione delle sopravvenute esigenze di carattere operativo-sanitario e del mutato quadro emergenziale, ha rimodulato l'articolazione della precedente struttura di supporto alle attività di competenza commissariale;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato*;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "*Codice di comportamento dei pubblici dipendenti*";

VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

DATO ATTO altresì che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

TENUTO CONTO delle condizioni di somma urgenza dell'esecuzione del servizio in parola che rendono opportuno procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale, ivi incluse le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 7, del menzionato decreto;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

VERIFICATA altresì l'osservanza delle disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 in ordine al divieto di ricorrere a mediazione di terzi, di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, o per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e verificata altresì l'osservanza delle disposizioni sui divieti di conclusione di contratti e altri atti negoziali in presenza delle condizioni indicate dal medesimo articolo 14;

CONSIDERATO quanto espresso dalla Comunicazione della Commissione Europea nel documento "*Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19*" (2020/C 108 I/01) in data 01 aprile 2020., la quale ha evidenziato quanto segue:

- "*... gli appalti in casi di estrema urgenza, consentono agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel giro di giorni o addirittura di ore, se necessario.*

Proprio per situazioni quali l'attuale crisi della Covid-19, che presenta un'urgenza estrema e imprevedibile, le direttive dell'UE non contengono vincoli procedurali";

- "*come risulta dalla giurisprudenza della Corte (*Ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-352/12 del 20 giugno 2013, punti 50-52), *il richiamo all'urgenza eccezionale implica che la necessità dell'appalto deve essere soddisfatta nel più breve tempo possibile";*
- "*per rispondere alle esigenze immediate ... delle istituzioni sanitarie in tempi molto brevi non può essere ragionevolmente messo in dubbio il nesso di causalità con la pandemia di Covid-19*";

TENUTO CONTO che con Determina n. 143 del 19 novembre 2021 e discendente lettera di commessa accettata in pari data, si procedeva ad affidare all'Operatore Economico EURODIFARM s.r.l., il servizio di trasporto urgente di n. 1.900.000 mascherine FFP2 senza filtro certificate CE, dal sito di stoccaggio dell'Operatore Economico BYD situato in Avenue Paul Gréber nr 2 - 6000 ALLONNE Francia, ad un magazzino in uso alla Struttura Commissariale sito in via Verdi n. 38 – 28060 San Pietro in Mosezzo (NO), per un importo complessivo pari a € 9.250,00 oltre I.V.A..

VISTA la comunicazione effettuata dall'Area Logistica di questa Struttura Commissariale, in qualità di esecutore contrattuale, con la quale veniva evidenziato che:
- per responsabilità del fornitore BYD, in data 24 novembre 2021 non era stato possibile procedere al ritiro di parte della merce;
- che lo stesso ritiro, vista l'urgente necessità di procedere con l'esecuzione del trasporto in argomento, veniva effettuato in data 25 novembre 2021 mediante l'impiego di un ulteriore veicolo da parte dell'Operatore Economico EURODIFARM s.r.l., previa autorizzazione via breve da parte di questa Struttura Commissariale;

TENUTO CONTO che l'Operatore Economico EURODIFARM s.r.l. per il ristoro degli oneri aggiuntivi sostenuti inerenti all'impiego di un ulteriore veicolo rispetto a quanto previsto dalla lettera di commessa, in data 30 novembre 2021, a mezzo e-mail, ha chiesto un supplemento di € 250,00 rispetto a quanto pattuito;

TENUTO CONTO che l'importo aggiuntivo chiesto dall'Operatore Economico EURODIFARM s.r.l., risulta essere giusto e congruo rispetto alla riarticolazione logistica del servizio richiesto e all'impiego di un veicolo aggiuntivo con relativo conducente;

CONSIDERATO che l'O.E. EURODIFARM s.r.l. si è dimostrato essere un partner consolidato ed affidabile di questa Struttura Commissariale nel campo dei trasporti strategici;

CONSIDERATO che l'esecuzione del servizio in argomento ha rivestito carattere di urgenza poiché eventuali ritardi nel ritiro dei materiali potevano generare costi di stoccaggio;

il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale in persona del Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO, ai sensi delle richiamate disposizioni

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente richiamate:
- di disporre la modifica dell'affidamento diretto del servizio in parola all'Operatore Economico EURODIFARM s.r.l., nel rispetto delle condizioni tecniche indicate dall'Area Logistica di questa Struttura Commissariale, per un valore complessivo di € 9.500,00 (novemilacinquecentoeuro/00) oltre I.V.A. in luogo degli € 9.250,00 (novemiladuecentocinquanta/00) inizialmente pattuiti.
- di dare atto, ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. a punto 2), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo all' impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti;
- di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- di dare atto che l'unità responsabile dell'esecuzione del contratto, visti gli artt. 31 e 101 del Codice, del

D.M. n. 49/2018 e della Linee guida n. 3 di ANAC, è l'Area Logistica Operativa di questa Struttura;

- di dare atto che, con riferimento al presente affidamento, non sussistono obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e sussistono obblighi informativi nei confronti del RPC, come indicati nel PTPC;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ha l'obbligo di informare immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale;

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19
(Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO)